



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE SULL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FIRMATO A KUALA LUMPUR IL 27 SETTEMBRE 2012.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

l'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Malaysia sulla promozione e protezione degli investimenti, con relativo Allegato, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, è stato approvato con delibera n. 7 del 15 maggio 2012 dal Congresso di Stato, che ne ha autorizzato la firma avvenuta a Kuala Lumpur il 27 settembre 2012. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 20 febbraio 2013.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica e industriale a lungo termine tra la Repubblica di San Marino e la Malaysia attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri la protezione degli investimenti e le condizioni più favorevoli per stimolare il flusso di capitali e l'iniziativa imprenditoriale al fine di promuovere lo sviluppo di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 delimita l'ambito di applicazione dell'Accordo, il quale si applica alle misure adottate o mantenute da una Parte relative agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti, mentre l'Articolo 2 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimenti", "investitore", "territorio" e "redditi".

L'Articolo 3 prevede che le Parti si adoperino per incoraggiare e creare, nel rispetto delle leggi, regolamenti e politiche nazionali, condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte nel proprio territorio.

L'Articolo 4 dispone che agli investimenti e ai redditi di investitori di ciascuna Parte debba essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti di un qualsiasi Stato terzo (trattamento della nazione più favorita) per quanto riguarda la gestione, la conduzione, la liquidazione, la vendita, il trasferimento o altro tipo di cessione dell'investimento.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

In base all'Articolo 5, ciascuna Parte è tenuta ad accordare agli investitori un trattamento in conformità con lo standard minimo di trattamento degli stranieri previsto dal Diritto Internazionale Consuetudinario, compresi un trattamento giusto ed equo e piena protezione e sicurezza.

L'Articolo 6 prevede che agli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte subiscano perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio di quest'ultima Parte sarà accordato da detta Parte per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte accorda agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

Ai sensi dell'Articolo 7, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione, diretta o indiretta, se non per i motivi indicati e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato al momento o immediatamente prima dell'annuncio dell'esproprio o all'atto stesso dell'esproprio, se precedente. Tale Articolo prevede altresì che il risarcimento sia effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile e liberamente convertibile in una valuta liberamente utilizzabile.

Le modalità atte a determinare se un'azione o una serie di azioni siano da considerarsi esproprio sono definite nell'Allegato all'Accordo.

L'Articolo 8 riconosce, sulla base del principio di surrogazione, i diritti e le richieste di una Parte relativamente ai pagamenti da essa corrisposti ai suoi investitori, ai sensi di una garanzia o un contratto assicurativo relativi agli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte.

In conformità con l'Articolo 9, ognuna delle Parti garantirà che i trasferimenti relativi agli investimenti siano effettuati liberamente e senza irragionevole ritardo in entrata e in uscita dal proprio territorio. Sono tuttavia previste delle eccezioni, ad esempio nei casi di bancarotta, insolvenza o per assicurare la salvaguardia dei diritti dei creditori o in presenza di reati penali.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'Articolo 10 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra una Parte e un investitore dell'altra Parte: esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (a condizione che entrambe le Parti abbiano aderito a detta Convenzione), un Tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), il Centro Regionale per l'Arbitrato di Kuala Lumpur (KLRCA) o il tribunale competente della Parte in causa. Vengono inoltre fornite indicazioni specifiche sulla composizione dei tribunali arbitrali, sugli elementi che devono essere specificati dall'investitore nella sua richiesta di sottoporre la controversia ad uno dei canali suddetti e sui principi fondanti del giudizio arbitrale.

L'Articolo 11 regola, invece, la risoluzione delle controversie fra le Parti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, le Parti hanno la facoltà di adire un tribunale arbitrale *ad hoc*, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

L'Articolo 12, che verte sulla riservatezza, prevede che se una Parte fornisce informazioni all'altra Parte conformemente all'Accordo e designa le informazioni come riservate, quest'ultima debba mantenere le informazioni riservate, potendole utilizzare unicamente ai fini specificati e comunicare solo previa autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni.

L'Articolo 13 contiene disposizioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, mentre l'Articolo 14 prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo tramite consenso scritto fra le Parti, i quali costituiranno parte integrante dell'Accordo.

L'Articolo 15, quello conclusivo, fissa i termini per l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia dell'Accordo.

In considerazione di quanto rappresentato, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Malaysia sulla promozione e protezione degli investimenti, con relativo



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Allegato, tenuto altresì conto che da parte della Malaysia le procedure interne per l'entrata in vigore del citato accordo sono state già completate.